



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE



REGOLAMENTO SCUOLE BRIDGE E ALLIEVI

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 240 del 19/07/2022

INDICE

- Art.1 Scuole Bridge e Centri di Avviamento allo Sport del Bridge (CASB)
- Art.2 Comunicazione dell'attività didattica
- Art.3 L'Allievo Scuola Bridge 1°/2° anno
- Art.4 L'Allievo Scuola Bridge Pre agonista
- Art.5 L'Allievo Scuola Bridge CASB
- Art.6 Elenchi Federali Allievi Scuola Bridge
- Art.7 Tesseramento dell'Allievo 1°/2° anno
- Art.8 Tesseramento dell'Allievo Pre agonista
- Art.9 Tesseramento dell'Allievo CASB
- Art.10 Tessera Federale
- Art. 11 Quota Federale di iscrizione
- Art. 12 Cancellazione dagli Elenchi
- Art. 13 Radiazione
- Art. 14 Partecipazione a gare e competizioni - Allievo Scuola Bridge 1°/2° anno
- Art. 15 Partecipazione a gare e competizioni - Allievo Pre agonista
- Art. 16 Partecipazione a gare e competizioni - Allievo CASB
- Art. 17 Incompatibilità
- Art. 18 Doveri degli iscritti
- Art. 19 Controllo dell'attività
- Art. 20 Etica e disciplina
- Art. 21 Disposizioni finali

REGOLAMENTO

Art. 1 - Scuole Bridge e Centri di Avviamento allo Sport del Bridge (CASB)

L'insegnamento del bridge, a vantaggio dei discenti di età superiore ad anni venticinque, è effettuato presso le «Scuole Bridge» degli Enti Affiliati, le Scuole Federali, i Gruppi Sportivi Scolastici o le strutture espressamente autorizzate dalla FIGB- L'insegnamento del bridge, a vantaggio dei discenti di età inferiore ad anni ventisei, è effettuato presso i «Centri di Avviamento allo Sport del Bridge» (CASB).

Art. 2 - Comunicazione dell'attività didattica

Le liste dei partecipanti ai corsi, alle lezioni, ai seminari, promossi dalle «Scuole Bridge» degli Enti Affiliati, Scuole Federali, Gruppi Sportivi Scolastici o dagli insegnanti autorizzati ad operare in sedi esterne e dai CASB, devono essere trasmesse a cura dell'Insegnante entro un mese dall'inizio dell'attività didattica, specificando l'anno di frequenza dei partecipanti.



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE



REGOLAMENTO SCUOLE BRIDGE E ALLIEVI

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 240 del 19/07/2022

Art. 3 - L'Allievo Scuola Bridge 1°/2° anno

È iscritto come «Allievo Scuola Bridge» il discente di età superiore ad anni venticinque, mai in precedenza tesserato alla Federazione Italiana Gioco Bridge, che frequenta attività didattica di base (1° anno e 2° anno), partecipando a corsi, seminari, lezioni presso le sedi degli Enti Affiliati, presso le Scuole Federali, i Gruppi Sportivi Scolastici o, previa autorizzazione della FIGB, presso Enti, Club, Amministrazioni o strutture pubbliche e private.

L'avvenuta iscrizione è comprovata dal rilascio di una Tessera Federale.

La formazione dell'«Allievo Scuola Bridge» (1° e 2° anno) è curata da Insegnanti Federali di Primo Livello (Promotori) coadiuvati e supervisionati da Insegnante di Livello superiore e da Insegnanti di Secondo e Terzo Livello (Istruttori, Maestri e Professori).

Art. 4 - L'Allievo Scuola Bridge Pre agonista

È iscritto come «Allievo Pre agonista» il discente, mai in precedenza tesserato alla FIGB che, non rientrando nelle previsioni dell'Art.3 del presente Regolamento, frequenta attività didattica, con l'obiettivo dell'avvicinamento alla pratica agonistica, partecipando a corsi, seminari, lezioni e svolta esclusivamente presso le sedi degli Enti Affiliati.

L'avvenuta iscrizione è comprovata dal rilascio di una Tessera Federale.

La formazione dell'«Allievo Pre agonista» è curata da Tecnici Federali di Primo Livello (Promotori) coadiuvati e supervisionati da Insegnante di Livello superiore e da Insegnanti di Secondo e Terzo Livello (Istruttori, Maestri e Professori).

Art. 5 - L'Allievo Scuola Bridge CASB

È iscritto come «Allievo Centri di Avviamento alla Sport del Bridge» (CASB) il discente di età inferiore ad anni ventisei, che svolge attività di formazione bridgistica presso i CASB, gli Enti Affiliati, le Scuole Federali, i Gruppi Sportivi Scolastici o le strutture espressamente autorizzate dalla FIGB. Al compimento del ventiseiesimo anno il tesserato CASB può essere tesserato Allievo Scuola Bridge o di Pre Agonistica in funzione dell'anno corrispondente all'anzianità di tesseramento CASB.

L'avvenuta iscrizione è comprovata dal rilascio di una Tessera Federale.

La formazione dell'«Allievo CASB» è curata da Insegnanti di Primo Livello (Promotori) coadiuvati e supervisionati da Insegnante di Livello superiore e da Insegnanti di Secondo e Terzo Livello (Istruttori, Maestri e Professori).

Art. 6 - Elenchi Federali Allievi Scuola Bridge

Sono istituiti presso la Segreteria Federale gli elenchi annuali degli Allievo Scuola Bridge di 1° e 2° anno, di Pre agonistica e CASB.

I diritti degli iscritti decadono alla scadenza di ciascun anno e, al rinnovo del tesseramento, consegue l'apertura o l'aggiornamento degli Elenchi per il nuovo anno.

Gli elenchi sono resi disponibili a ciascuna struttura periferica FIGB.



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE



REGOLAMENTO SCUOLE BRIDGE E ALLIEVI

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 240 del 19/07/2022

Art. 7 - Tesseramento dell'Allievo 1°/2° anno

L'Allievo Scuola Bridge (1° e 2° anno) che svolge attività di formazione attraverso un Insegnante Federale presso strutture Affiliate, è tesserato dall'Affiliato stesso, secondo le procedure di tesseramento previste, in conformità a quanto disposto dall'art. 13/VII dello Statuto Federale.

L'Allievo Scuola Bridge (1° e 2° anno) che svolge attività di formazione attraverso un Insegnante Federale presso Scuole Federali, Gruppi Sportivi Scolastici o presso una struttura esterna autorizzata, sarà tesserato attraverso un Ente Affiliato.

L'iscrizione è consentita per due anni anche non consecutivi.

Non è ammessa la ripetizione dell'anno salvo eventuali richieste motivate da parte dell'Insegnante che saranno prese in esame e approvate con parere favorevole dalla Commissione Insegnamento.

L'«Allievo Scuola Bridge» è iscritto annualmente all'Elenco Allievi Scuola Bridge dal momento della comunicazione da parte dell'Ente Affiliato della partecipazione ad un corso e la tessera, successivamente rilasciata, rappresenta l'unico documento attestante l'avvenuta iscrizione.

Art. 8 - Tesseramento dell'Allievo Pre agonista

L'«Allievo Pre agonista» che svolge attività di formazione attraverso un Insegnante Federale, esclusivamente promossa da un Ente Affiliato, deve essere iscritto alla FIGB attraverso l'inserimento nell'Elenco Allievi Pre agonisti, in conformità a quanto disposto dall'art. 13/VII dello Statuto Federale.

La richiesta d'iscrizione, corredata dai necessari dati, deve essere trasmessa, a cura della Segreteria dell'Ente Affiliato, secondo le procedure di tesseramento previste.

L'iscrizione con la qualifica di «Allievo Pre agonista», con i limiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, è possibile per una sola annualità.

Non è ammessa la ripetizione dell'anno salvo eventuali richieste motivate da parte dell'Insegnante che saranno prese in esame e approvate con parere favorevole dalla Commissione Insegnamento.

L'«Allievo Scuola Bridge» Pre agonista è iscritto annualmente all'Elenco Federale dal momento della comunicazione da parte dell'Ente Affiliato della partecipazione ad un corso e la tessera, successivamente rilasciata, rappresenta l'unico documento atto ad attestarne l'avvenuta iscrizione.

Art. 9 - Tesseramento dell'Allievo CASB

L'allievo di età inferiore ad anni ventisei che svolge attività di formazione attraverso un Insegnante Federale, presso Enti Affiliati, Scuole Federali, Gruppi Sportivi Scolastici o presso una struttura esterna autorizzata deve essere iscritto alla FIGB attraverso l'inserimento nello speciale Elenco «Allievi Scuola Bridge dei Centri di Avviamento allo Sport del Bridge» (CASB) in conformità alle previsioni dell'art. 13/I lettera d) dello Statuto Federale.

L'«Allievo CASB» è iscritto annualmente all'Elenco Federale dal momento della comunicazione da parte dell'Ente Affiliato della partecipazione ad un corso, avendone i requisiti, può essere rinnovato al massimo per tre anni anche non consecutivi. La tessera, successivamente rilasciata, rappresenta l'unico documento attestante l'avvenuta iscrizione.



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE



REGOLAMENTO SCUOLE BRIDGE E ALLIEVI

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 240 del 19/07/2022

Art. 10 - Tessera Federale

La Tessera Federale che comprova l'avvenuta iscrizione dell'allievo ha validità annuale (dal primo gennaio al trentuno dicembre) e può essere rilasciata nel corso dell'intero arco dell'anno. In considerazione della particolare configurazione temporale dell'attività scolastica, e limitatamente alla prima volta che si richiede l'iscrizione all'Elenco, a coloro che si iscrivono dopo il giorno uno del mese di ottobre sarà rilasciata una tessera valida sino al trentuno dicembre dell'anno successivo.

Art. 11 - Quota Federale di iscrizione

La quota federale di iscrizione alla FIGB è annualmente determinata dal Consiglio Federale.

Art. 12 - Cancellazione dagli Elenchi

La cancellazione è effettuata nel corso dell'anno nel caso e nel momento in cui l'iscritto acquisisca diverso titolo di tesseramento alla FIGB anche a seguito di convocazione in rappresentative Nazionali.

Art. 13 - Radiazione

La radiazione dalla FIGB è comminata dai competenti Organi Federali e comporta l'automatica cancellazione dall'Elenco.

La radiazione inibisce qualsiasi successivo tesseramento alla FIGB.

Art.14 - Partecipazione a gare e competizioni - Allievo Scuola Bridge 1°/2° anno

La qualifica di «Allievo Scuola Bridge» dà diritto a partecipare ai Campionati Allievi Scuola Bridge (1°/2° anno) in ragione dell'anzianità di tesseramento.

La partecipazione ai Campionati Allievi Scuola Bridge 1°/2° anno per l'anno in corso è consentita solo agli allievi per i quali è stata inoltrata richiesta di tesseramento nei termini e nei modi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento.

La qualifica di «Allievo Scuola Bridge» consente inoltre la partecipazione ad altre attività sportive federali, espressamente riservate ed ai Tornei Locali e Tornei Simultanei. La partecipazione a Tornei Nazionali è ammessa agli Allievi Scuola Bridge 1° e 2° anno autorizzati dal proprio Insegnante ove non sia presente un torneo contestuale ad essi riservato. La partecipazione ai Tornei Internazionali è ammessa solo se previsto un girone riservato con classifica separata.

Art.15 Partecipazione a gare e competizioni - Allievo Scuola Bridge Pre agonista

La qualifica di «Allievo Pre agonista» dà diritto a partecipare ai Campionati Allievi Pre agonisti, alle altre attività sportive federali, espressamente riservate ed ai Tornei Locali e Tornei Simultanei. La partecipazione a Tornei Nazionali è ammessa agli Allievi Scuola Bridge Pre agonisti autorizzati dal proprio Insegnante ove non sia presente un torneo contestuale ad essi riservato. La partecipazione ai Tornei Internazionali è ammessa solo se previsto un girone riservato con classifica separata.

La partecipazione ai Campionati Allievi Scuola Bridge Pre agonisti è consentita solo agli allievi per i quali è stata inoltrata richiesta di tesseramento nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 del presente Regolamento.



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE



REGOLAMENTO SCUOLE BRIDGE E ALLIEVI

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 240 del 19/07/2022

Art.16 - Partecipazione a gare e competizioni - Allievo Scuola Bridge CASB

La qualifica di «Allievo Scuola Bridge CASB» dà diritto a partecipare ai Campionati Allievi Scuola Bridge (1°/2° anno) e Pre-agonisti in ragione dell'anzianità di tesseramento.

La qualifica di «Allievo CASB» dà diritto a partecipare all'attività sportiva CASB, all'attività espressamente riservata agli Allievi Scuola Bridge, ai Tornei Locali e Tornei Simultanei.

La partecipazione a Tornei Nazionali ed Internazionali è ammessa solo se previsto un girone riservato con classifica separata.

Sono esclusi dalla partecipazione ai Campionati Allievi i tesserati CASB che siano stati dichiarati di interesse nazionale a seguito della partecipazione agli stage formativi delle Nazionali Giovanili.

La partecipazione ai Campionati Allievi è consentita solo agli allievi CASB per i quali è stata inoltrata richiesta di tesseramento nei termini e nei modi previsti dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 17 - Incompatibilità

La tessera di Allievo è incompatibile con l'iscrizione agli Albi Federali.

Art. 18 – Doveri degli Iscritti

Gli Allievi sono tenuti all'osservanza delle norme previste dal presente Regolamento, oltre che a quelle previste dallo Statuto Federale, del Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti della FIGB.

Art. 19 – Controllo dell'attività

Il Controllo e l'organizzazione delle attività degli iscritti e quant'altro non espressamente previsto dal presente Regolamento e dai Regolamenti in genere, fatti salvi gli aspetti disciplinari, sono demandati alla Commissione del Settore Insegnamento.

Art. 20 – Etica e disciplina

Gli Allievi sono tenuti, come tutti i tesserati FIGB, all'osservanza delle norme etiche e comportamentali previste dalle leggi e dai Regolamenti Federali.

L'insegnante è eticamente e moralmente responsabile del livello di iscrizione richiesto per ogni proprio allievo.

Art. 21 – Disposizioni Finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.